



COMUNE DI PRESICCE

Città degli Ipogei e dell'Olio

Ufficio Servizi Sociali

IL SINDACO rende noto

che con deliberazione n. 1120 del 19/07/2016, la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni i fondi a disposizione per le finalità di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 - Anno 2014 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Al Comune di Presicce è stata assegnata la somma di € 6.170,40 incrementata con una quota pari al 20% dell'importo assegnato, con fondi a carico del bilancio comunale, giusto delibera della G. C. n. 59/2016, e che sarà ripartita secondo una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

1. Requisiti di accesso:

- titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della Legge 431/1998 per unità immobiliare, sita nel Comune di Presicce;
- residenza anagrafica nell'alloggio in locazione a titolo di abitazione principale e permanenza in locazione del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda;
- cittadinanza italiana o di uno stato dell'unione Europea;
- cittadinanza di altro Stato: in regola con i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 286/1998 e dal comma 13 dell'art. 11 della Legge 133/2008 (10 anni sul territorio nazionale o 5 anni sul territorio regionale);
- il locatore non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- i nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica (che deve coincidere con la composizione risultante dall'anagrafe comunale) e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, non possono presentare domanda, se relativamente all'anno 2014:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L. R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabilità dell'alloggio;
 - hanno chiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- l'alloggio oggetto della locazione, non può essere situato in zona di pregio, così come definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- l'alloggio deve essere accatastato con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia (sono pertanto escluse le categorie catastali A1, A8, A9);
- sono esclusi gli alloggi con superficie utile superiore a 95 mq, elevabili a 140 mq (dato desumibile dalla visura catastale) in presenza di nucleo familiare composto da 5 e più componenti, presenza di soggetti portatori di handicap certificato (L.104/92):**
- non essere titolari di alloggi in proprietà nella Regione Puglia adeguati alle esigenze del nucleo familiare,

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia a quanto previsto dalla D. G. R. n. 1120 del 19 luglio 2016. Il Comune quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti previsti dal D. M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, - comma 3 -.

2. Limiti reddituali

Il reddito di riferimento è, per i soggetti rientranti rispettivamente:

- nella fascia a) di cui al citato D. M. del 7/6/99, art. 1, - comma 1 -, reddito annuo imponibile complessivo;
- nella fascia b) di cui al medesimo D. M. del 7/6/99, il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 2, punto f) della Legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e s.m.i.
Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in euro 15.250,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e con un contributo annuo massimo erogabile pari a € 2.324,06

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle fasce a) e b) ci si avvale dei dati reddituali riferiti all'anno d'imposta 2014

3. Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito 2014 di ogni componente il nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello CUD 2015, la Parte B - Dati fiscali;
- per il modello 730/3, il rigo 11;
- per il modello UNICO 2015 il rigo RN1 del quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD;
- vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.

Per chi dichiara redditi ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) - sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con un componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi non versino in una delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap certificato, nucleo familiare monogenitoriale.

Il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, è tenuto ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Il Comune fisserà l'entità dei contributi secondo un principio di graduatoria che terrà conto:

- del reddito complessivo del nucleo familiare come definito dall'art. 1, comma 2, del D.M. 7 giugno 1999;
- dell'incidenza del canone di locazione sul complesso del reddito di cui alle fasce a) e b);

Il contributo assegnato dal Comune può essere inferiore a quello stabilito ove la disponibilità finanziaria dovesse essere insufficiente a fronteggiare le necessità.

4. Periodo di presentazione delle domande:

Gli interessati in possesso dei requisiti devono far pervenire al protocollo comunale, apposita domanda completa di tutta la documentazione ivi indicata, entro il termine perentorio del

07 SETTEMBRE 2016

I modelli prestampati sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali - Istruzione - Cultura e possono essere ritirati e/o riconsegnati **tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.30**

Presicce, li 27 luglio 2016

ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA
Marisa Stivala

IL SINDACO
Dott. S. Riccardo Monsellato